



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**V Dipartimento – I U. D. Politiche energetiche e Tutela dell’Ambiente
I U.O. – Servizio Energia**

PUBBLICO INCANTO

Appalto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo 163/2006, per l’affidamento del servizio relativo al controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici nei Comuni ricadenti nella Provincia di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res.

Codice identificativo di gara CIG: 0541852E66

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – NORMA GENERALE

Il presente capitolato tecnico regola l'appalto di servizio di cui all'art.2 che L'Amministrazione Provinciale intende affidare per adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 10/91, dal D.P.R. n. 412/93, dal D.P.R. 551/99, dal D. Lgs. 192/05 come modificato dal D. Lgs. 311/06.

ART 2 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto che questa Provincia intende esternalizzare ha per oggetto tutte le attività relative alle ispezioni per il controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (centralizzati o autonomi) posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Messina escluso le città di Messina e Barcellona P.G. e la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli stessi impianti.

Sono soggetti al controllo di cui sopra gli impianti destinati alla climatizzazione di ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da qualsiasi combustibile, così come previsto dall'art.31 comma 3 della Legge 10/91 e dal decreto legislativo 192/05 (Allegato A comma 14).

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente servizio le stufe, i caminetti, i radiatori individuali e gli scaldacqua unifamiliari. Quest'ultimi con potenza nominale del focolare complessiva maggiore o uguale a 15 kW, assimilati agli impianti termici ai sensi dell'Allegato A del D. L.vo 192/05, restano comunque esclusi dalle attività di verifica, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D. L.vo 192/05, e delle relative norme UNI.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà validità di anni due a decorrere dalla data di stipula dal relativo contratto.

La Provincia Regionale di Messina si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, subordinatamente ad eventuali esigenze motivate dalla stessa Provincia, tenendo conto del rispetto dello standard qualitativo delle prestazioni effettuate dal contraente per un periodo che sarà determinato avuto riguardo alle suddette esigenze.

E' vietato subconcedere in tutto o in parte le attività di cui al presente capitolato.

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

L'appalto sarà disciplinato:

- a) dal presente Capitolato Tecnico ;
- b) dal Regolamento per l'esercizio, la manutenzione e le ispezione degli impianti termici del territorio provinciale;
- c) dalle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente Capitolato Tecnico e relativi componenti.
- d) da ogni altra norma di settore che potrebbe sopraggiungere successivamente all'affidamento dell'appalto.

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA'

E' fatto assoluto divieto al soggetto affidatario dell'appalto di servizio, pena la immediata risoluzione del contratto, di svolgere i controlli di cui al presente Capitolato Tecnico sugli impianti termici per i quali esso svolge funzioni di manutentore-installatore o di consulente.

A tal fine l'affidatario rilascerà una dichiarazione che per gli impianti oggetto di controllo esso non svolge attività di esercizio e di manutenzione sia in qualità di prestatore d'opera che di consulente.

Nella predetta dichiarazione, l'ispettore deve dichiarare di essere a conoscenza che l'attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto della Provincia lo qualifica come "incaricato di pubblico servizio".

ART. 6 – RESPONSABILE DI CONTRATTO

L'esecuzione del presente appalto di servizio e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno seguite, controllate e verificate dal Funzionario responsabile della 1° U.O. – Servizio Energia nella persona dell'ing. Carmelo Rasconà.

Il Responsabile di Contratto curerà i rapporti con il Responsabile di Servizio di cui al successivo art. 7.

In particolare, e salvo quanto specificato oltre, il Responsabile di Contratto ha il compito di:

- a) controllare che il servizio sia espletato secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente Capitolato;
- b) controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al servizio siano corretti e comunque conformi alle norme del presente Capitolato.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile di Contratto non assumerà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Affidatario, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza della esecuzione del servizio.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Responsabile di Contratto le incombenze relative alla organizzazione del lavoro e sorveglianza della mano d'opera e della materiale esecuzione del servizio, incombenze tutte che sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Affidatario e del personale da esso incaricato.

ART. 7 - ATTIVITA' A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a designare a totale suo carico una persona responsabile del servizio, espressamente a ciò delegato, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Concedente dopo la firma del contratto. Tra i compiti affidatigli a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, tra l'altro, i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato Tecnico e delle richieste del Responsabile di Contratto;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per la esecuzione del servizio e per la sua attuazione in condizioni sicure vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine predispone un piano di sicurezza ed igiene del lavoro e sorveglianza che venga scrupolosamente rispettato; in caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale dei controlli ed adeguare il piano stesso;
- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del

servizio, alla disciplina del personale e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere di proprietà dell'Affidatario.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Affidatario dovrà impiegare, nell'esecuzione del servizio, personale in possesso di competenze tecniche e professionali idonee allo svolgimento delle operazioni oggetto del presente Capitolato. In particolare il suddetto personale deve essere in grado durante la fase ispettiva di effettuare quanto stabilito nel decreto L.vo 192/05 modificato ed integrato dal decreto L.vo 311/06.

Sarà cura dell'Affidatario aggiornare il personale suddetto sulle disposizioni legislative e normative applicabili e su quelle che verranno emanate successivamente. L'Affidatario dovrà comunicare al Responsabile di Contratto i nominativi del proprio personale, dando altresì tempestiva comunicazione scritta, di ogni sua variazione. Al suddetto personale deve essere munito di idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito prima di iniziare il servizio. Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza del Responsabile di Servizio. L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente dallo stesso, le disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato anche in relazione alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione concedente.

In particolare esso avrà l'obbligo di presentarsi sempre con l'apposito documento di riconoscimento in posizione ben visibile.

L'Affidatario assumerà inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'APPALTO DI SERVIZIO.

L'Affidatario è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto, doloso o colposo, causato dal personale nel corso dei controlli, o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

L'Affidatario esonera l'Amministrazione Provinciale di Messina da ogni responsabilità civile ed amministrativa verso dipendenti od operatori o chiunque altro per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, come è a carico dell'Affidatario ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico dell'Affidatario medesimo il loro completo risarcimento. L'Affidatario è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, di cui ai successivi articoli, sia essa imputabile all'operatore che a cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni tutte adoperate per l'effettuazione delle misure.

A garanzia di quanto sopra, L'Affidatario dovrà provvedersi di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali di copertura comunque non inferiori a 3 milioni di euro.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria Compagnia di Assicurazione; detta polizza dovrà coprire la responsabilità civile dell'impresa appaltatrice per i danni eventualmente provocati durante e per effetto dell'esecuzione dei lavori.

ART. 10 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Affidatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, L’Affidatario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Nel caso in cui il Responsabile del Settore Ambiente 1° Ufficio Dirigenziale o suo delegato dovessero rilevare che l’andamento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico non è conforme allo stesso, contesterà l’inadempimento all’aggiudicatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Soggetto aggiudicatario, è fatta salva la facoltà della Provincia Regionale di Messina di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al Soggetto aggiudicatario.

L’Amministrazione Provinciale si riserva in ogni caso di procedere d’ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al Soggetto aggiudicatario del servizio.

E’ facoltà dell’Amministrazione Provinciale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’affidatario nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.
Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia Regionale di Messina, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Amministrazione Provinciale al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Provincia potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Provincia effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore. In caso di decadenza

dalla concessione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Provinciale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dall'esecuzione del servizio, non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto disposto dalle vigenti leggi.

ART. 12 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PERSONALE

L'Affidatario è tenuto a presentare al Responsabile del Contratto l'elenco completo del personale impiegato nei controlli.

Tali elenchi, sottoscritti dal responsabile legale, dovranno specificare per ciascun operatore:

- generalità complete;
- qualità professionale.

Il Responsabile del Contratto si riserva di effettuare controlli periodici sul personale impiegato nelle verifiche, nonché di eseguire, in qualsiasi momento, tutte le prove e i controlli che riterrà opportuni.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, anche esperti estranei all'Amministrazione, nominati da questa. Il tutto senza arrecare intralcio ai lavori dell'Affidatario.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 113 comma 3 del predetto Decreto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 14 - PENALI

L'Amministrazione Provinciale, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Tecnico.

Per ogni inadempienza lieve non giustificata sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di inottemperanza grave alle disposizioni del presente Capitolato Tecnico o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 5000,00 fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. In particolare, in caso di mancato raggiungimento del numero di verifiche annuali indicate in sede di offerta, la Provincia Regionale di Messina applicherà una penale pari a euro 4.000,00 per ogni giorno aggiuntivo necessario al raggiungimento del suddetto numero di verifiche. Per ogni inadempienza in qualunque modo derivante dall'attività, la Provincia Regionale di Messina applicherà una penale con la sola formula della contestazione dirigenziale previa richiesta di giustificazioni da fornire entro trenta giorni. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente appalto, in ogni sua clausola, saranno decise da tre arbitri, dei quali uno nominato dalla Provincia, uno dall'Affidatario ed il terzo di comune accordo tra le Parti. In difetto di accordo, il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Messina il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra, decorsi 30 giorni dall'invito stesso.

Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori ed avranno competenza anche in merito alle spese del giudizio arbitrale ed alla ripartizione delle stesse tra le Parti.

ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La Concessionaria, per effettuare il servizio oggetto dell'appalto, è tenuta ai seguenti oneri, obblighi ed attività:

- a) programmazione concordata con il Responsabile di Contratto delle ispezioni degli impianti termici;
- b) predisposizione, stampa e trasmissione dell'avviso agli utenti, comprensivo del bollettino di c/c precompilato, relativo alla visita per l'effettuazione dell'ispezione;
- c) effettuazione delle ispezioni secondo la vigente normativa, predisposizione dei relativi rapporti di prova ed inserimento dei dati nel catasto informatico;
- d) costituzione ed aggiornamento del catasto informatico degli impianti termici, anche con i rapporti di prova (modelli G e F) trasmessi dalla Provincia;
- e) messa a disposizione di personale, attrezzature e tutti i mezzi necessari a svolgere le attività oggetto del presente appalto. In particolare:
 1. ispettori che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici;

2. Referente a cui affidare la Responsabilità del Servizio;

- f) Costituzione sul territorio della Provincia di Messina di una sede di lavoro atta ad accogliere tutto il personale, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale al disbrigo delle pratiche, alla raccolta della documentazione, al relativo aggiornamento informatico e alle relative informazioni attinenti al servizio. La sede deve essere dotata di telefono, fax, e di un recapito di posta elettronica;
- g) gestione amministrativa delle dichiarazioni compreso l'inserimento delle stesse nel catasto;
- h) valutazione ed accertamento tecnico delle dichiarazioni;
- i) censimento del risultato dei controlli con formazione degli elenchi degli utenti che non hanno consentito il controllo del proprio impianto o per i quali l'impianto non è risultato idoneo con comunicazione all'utente e programmazione della relativa visita;

- j) invio della lettera di sollecito nei casi in cui non siano state risolte le inidoneità riscontrate nei tempi indicati;
- k) gestione delle proroghe per l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
- l) elaborazione dell'elenco dei soggetti inadempienti;
- m) acquisizione del certificato di pagamento della tariffa per il controllo;
- n) trasmissione periodica alla Provincia di idonea relazione che documenti lo stato delle ispezioni ed i rilievi riscontrati e le azioni intraprese;
- o) ogni altro onere, non specificatamente evidenziato, disposto dal Responsabile del Contratto per il corretto espletamento del servizio;

ART. 17 - COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO IMPIANTI

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione, aggiornamento e gestione dell'archivio degli impianti termici. In particolare dovrà provvedere all'archiviazione informatizzata dei rapporti di controllo tecnico relativi ad impianti con potenza inferiore e uguale o superiore a 35 kW (modelli G e F) che l'Amministrazione avrà ricevuto o riceverà nonché ai rapporti di prova redatti durante le ispezioni. Al fine di poter svolgere correttamente le suddette operazioni L'Affidatario usufruirà del software fornito dalla Provincia Regionale di Messina; l'affidatario dovrà rilasciare una liberatoria nella quale si impegna al corretto uso del programma stesso.

L'Affidatario si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della banca dati e secondo le indicazioni impartite dell'Ufficio Energia.

I dati contenuti nel software utilizzato per la gestione degli impianti termici rimangono di proprietà esclusiva della Provincia Regionale di Messina anche in relazione ad eventuali migliorie apportate allo stesso durante l'esecuzione del servizio.

L'Affidatario deve provvedere inoltre, all'archiviazione dei modelli G e F nonché ai rapporti di prova tramite scannerizzazione e relativa creazione di file in formato pdf. Dopo l'archiviazione informatica i documenti cartacei dovranno essere consegnati periodicamente all'Ufficio Energia.

L'Affidatario del servizio è responsabile dell'archivio magnetico/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli, ai sensi e per gli effetti della L. 10/91, del D.P.R. 412/93 e del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche integrazioni, ubicati nell'ambito territoriale della Provincia di Messina (ad esclusione dei comuni di Messina e Barcellona P.G.) oggetto dell'affidamento e reperiti, a cura dello stesso affidatario del servizio, da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

L'Aggiudicatario del servizio è responsabile del trattamento dei dati in quanto affidatario del servizio mentre i dati contenuti nel software la banca dati sono di esclusiva proprietà della Provincia Regionale di Messina. Alla scadenza dell'appalto, anche anticipata, l'Affidatario consegnerà all'Amministrazione Provinciale tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti, senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell'affidamento

L'Amministrazione Provinciale potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto del servizio.

ART. 18 - EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

L'Amministrazione provvederà a fissare un termine (per il primo biennio 31 dicembre 2010) entro il quale il proprietario, il conduttore, il manutentore o, per essi, un terzo che se ne assume la responsabilità, dovrà trasmettere il rapporto di controllo tecnico. Alla scadenza di detto termine avranno inizio i controlli, da parte degli ispettori della ditta aggiudicataria, con le modalità tecniche di cui al successivo capo III. Il numero dei suddetti controlli sarà pari almeno al 5% annuo degli impianti presenti sul territorio provinciale escluse le città di Messina e Barcellona P.G. e la selezione degli impianti da sottoporre a controllo sarà curata dall'Amministrazione Provinciale, sulla base di criteri di rappresentatività ed in modo da privilegiare:

- impianti per i quali non è pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti più obsoleti;
- impianti con potenza nominale del generatore maggiore di 35 kW.

Nell'ambito della fase ispettiva, nel caso di impianti dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le ispezioni dell'impianto termico devono essere effettuate nel suo complesso, in particolare:

1. per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
2. per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
3. con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di cui ai punti precedenti.

ART. 19 - CORRISPETTIVI A PRESTAZIONI E FORNITURE

I corrispettivi da erogare all'affidatario dovranno pervenire dagli oneri pagati dagli utenti degli impianti termici.

A fronte della esecuzione di tutte le attività prestate verranno corrisposte al soggetto affidatario le seguenti somme a base d'asta, diminuiti del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

- Per impianto termico con potenza inferiore a 35 kW	€ 75,00
- Per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW	€ 85,00
- Per impianto termico con potenza uguale o superiore a 70 kW ed inferiore a 116 kW	€ 125,00
- Per impianto termico con potenza uguale o superiore a 116 kW ed inferiore a 350 kW	€ 175,00
- Per impianto termico con potenza uguale o superiore a 350 kW	€ 230,00
- Per generatori di calore addizionali oltre il primo	€ 35,00

La potenza dell'impianto va intesa come somma algebrica delle potenze nominali dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto o installati nel medesimo locale.

I suddetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Affidatario di cui al presente capitolato tecnico (in particolare art. 16) compreso l'invio degli avvisi agli utenti e l'archiviazione dell'impianto in catasto.

Inoltre, per l'archiviazione informatica dei rapporti tecnici conservati presso la Provincia Regionale di Messina in formato cartaceo, verrà corrisposta all'Affidatario, una tantum, la somma complessiva (tutto incluso nulla escluso) a base d'asta di € 10000,00 (diecimila/00), diminuita del ribasso offerto in sede di gara.

I compensi di cui sopra saranno direttamente corrisposti dall'Amministrazione alla Società Affidataria sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni. Le spettanze saranno corrisposte all'Affidatario ogni qualvolta l'importo del servizio raggiunge l'importo di almeno € 5.000,00 escluso I.V.A. . Ai pagamenti saranno detratti il ribasso d'asta, la ritenuta di garanzia del 5 % e le eventuali penali.

L'Affidatario dovrà effettuare annualmente le verifiche sul 5% del totale degli impianti esistenti nella provincia di Messina (escluso i comuni di Messina e Barcellona).

Il corrispettivo dell'appalto è costituito pertanto dagli importi indicati nella precedente tabella, diminuiti del ribasso d'asta, per il numero di verifiche effettivamente espletate. A ciò va aggiunto il corrispettivo, una tantum, di € 10.000,00 diminuito del ribasso d'asta per la costituzione dell'archivio informatico.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo la ditta si intende soddisfatta di ogni suo avere per il servizio di che trattasi, null'altro avendo a pretendere dalla Provincia a tale titolo. Il ribasso contrattuale resterà invariato per tutta la durata del contratto, anche in caso di diminuzione del numero di verifiche rispetto alla stima di cui al successivo art. 2.5.

ART. 20 - STIMA DEL SERVIZIO

Sulla scorta della documentazione tecnica acquisita durante il servizio di verifica e controllo riferito agli anni 2001- 2006, si stima che sul territorio della provincia di Messina (escluso il Comune di Messina e Barcellona) siano presenti circa 25.000 impianti così suddivisi secondo la potenza

Fascia di potenza	Numero impianti
< 35 kW	23.500
> 35 kW	1.500
Totale	25.000

Ai sensi della vigente normativa la Provincia deve ispezionare annualmente almeno il 5% degli impianti ricadenti nel proprio territorio, così suddivisi

Fascia di potenza	N° di impianti conosciuti	N° minimo di ispezioni da effettuare ai sensi del D. L.vo 311/2006
< 35 kW	23.500	1.175
> 35 kW	1.500	75
Totale	25.000	1.250

Pertanto nell'arco del biennio si può stimare che potranno essere effettuate almeno 2.500 ispezioni.

Importo presuntivo del servizio

L'importo complessivo del servizio oggetto del presente appalto viene stimato in € 253.000,00:

A) Importo a base d'asta		€ 198.000,00	
B) Somme a disposizione			
IVA 20%	€ 39.600,00		
Pubblicità	€ 400,00		
Commissione gara	€ 5.000,00		
Imprevisti	<u>€ 10.000,00</u>		
	€ 55.000,00		
			<u>€ 55.000,00</u>
			€ 253.000,00

ART. 21 - AVVISO DI VISITA ALL'UTENTE

Le ispezioni sono effettuate previo preavviso scritto di almeno 20 giorni all'utente, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R (il cui schema sarà concordato con la Provincia Regionale di Messina) nella quale è indicata la data e l'ora della visita nonché l'importo degli oneri da versare ed allegato il bollettino di c/c precompilato.

La produzione ed il recapito della cartolina resta a totale carico e rischio dell'Affidatario.

Al momento della visita a domicilio, l'operatore dovrà presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento e dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio. In ogni caso le modalità delle ispezioni sono previste all'art. 8 del Regolamento per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici del territorio provinciale.

ART. 22 - PARAMETRI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

I parametri da sottoporre a controllo sono quelli descritti nell'allegato "F" (per gli impianti aventi potenza nominale del generatore di calore superiore o uguale a 35 kW) e nell'allegato "G" (per gli impianti aventi potenza nominale del generatore di calore inferiore a 35 kW) del decreto legislativo 192/05 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, e salvo eventuali modifiche regolamentari, il controllo consisterà nel rivelamento dei seguenti dati:

a. Impianti con $P_n < 35$ kW:

- a1. potenza termica al focolare;
- a2. tipo di combustibile;
- a3. temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- a4. temperatura aria comburente (°C);
- a5. percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- a6. percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (%);
- a7. percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- a8. perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- a9. rendimento di combustione a potenza nominale (%);
- a10. stato delle coibentazioni;
- a11. stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- a12. verifica dei dispositivi di regolazione e controllo;
- a13. verifica del sistema di aerazione dei locali;
- a14. registrazione dei risultati delle prove sul "libretto d'impianto".

b. Impianti con $P_n \geq 35$ kW:

- a1. potenza termica al focolare;
- a2. temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- a3. temperatura aria comburente (°C);
- a4. percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%)
- a5. percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (%);
- a6. percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- a7. perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- a8. rendimento di combustione convenzionale alla potenza nominale (%);
- a9. stato delle coibentazioni;
- a10. stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- a11. stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- a12. taratura dei dispositivi di regolazione e controllo;
- a13. esistenza ed aggiornamento del cartello indicante i periodi di funzionamento ed i dati del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.

Inoltre, va controllata la corretta ubicazione della caldaia nonché della canna fumaria e comunque verificata la rispondenza dell'impianto termico alle norme sulla sicurezza. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici dovranno essere annotati nei libretti a corredo dei generatori di calore utilizzando gli spazi appositamente previsti.

ART. 23 - UTENTE ASSENTE

Nel caso in cui l'utente risultasse assente sarà cura dell'Affidatario organizzare un secondo appuntamento per la visita a domicilio, ripetendo la procedura di cui al precedente art. 3.1.

Per impianti termici, per i quali non è stato possibile effettuare il controllo, per rifiuto degli interessati o per assenza dell'utente al momento del sopralluogo prefissato, dovranno essere segnalati i rispettivi nominativi al Responsabile di contratto, entro dieci giorni lavorativi.

ART. 24 - VERIFICA DATI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

Nel corso dei controlli il personale dovrà verificare i dati in suo possesso e in caso di errata denuncia dell'impianto stesso o di omessa denuncia di altri impianti dovrà appositamente segnalarlo nel rapporto di prova.

ART. 25 - STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE

La prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso, deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportate nella norma UNI 10389 come previsto dal DPR. 412/93 e successive modifiche e/o aggiornamenti. Le verifiche del rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata secondo le metodologie indicate anche nelle seguenti norme tecniche UNI 7271, 7414, 7936, 8125, 9166, 9461, 9462, 9893.

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso l'approvazione della strumentazione ed apparecchiature, di cui sopra non esonera L'Affidatario dalle responsabilità inerenti a difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'impresa appaltatrice dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo.

Sono a carico dell'Affidatario le spese occorrenti all'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle verifiche dovranno essere sottoposte periodicamente, a cura dell'Affidatario, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione; il programma di taratura dovrà essere sottoposto ed approvato dal Responsabile del Contratto.

ART. 26 - DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE

I risultati dell'ispezione verranno riportati su apposito documento, chiamato "rapporto di prova" prodotto a cura dell'Affidatario ed approvato dall'Amministrazione concedente, rispettivamente per impianti termici con $P_n < 35$ kW e $P_n \geq 35$ kW.

In detto documento dovranno risultare i dati elencati al precedente art. 3.2 con l'eventuale relativo giudizio di rispondenza. Tale documento sarà sottoscritto dall'ispettore che avrà effettuato il controllo. Inoltre è obbligo da parte dell'ispettore allegare al rapporto di prova la "strisciata" prodotta dallo strumento per l'analisi della combustione completa di data, firma, marca e tipo dello strumento.

Entro quattro giorni dalla stesura del succitato rapporto, lo stesso dovrà essere acquisito su supporto informatico tramite il software fornito dalla Provincia.

L'Affidatario trasmetterà comunque all'Amministrazione Provinciale con cadenza mensile, qualunque sia il numero dei controlli effettuati, la documentazione in originale secondo le modalità indicate dal Responsabile del Contratto.

ART. 27 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO E PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'inizio del servizio L'Affidatario è tenuto a presentare al Responsabile del Contratto un piano complessivo che comprenda la programmazione dei controlli oggetto del servizio, le modalità esecutive degli stessi, nonché i dettagli di tutte le misure che saranno poste in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tale obbligo, può essere assolto anche presentando più piani delle suddette misure, ciascuno relativo a determinare fasi in cui potranno essere suddivisi i controlli; i singoli piani dovranno complessivamente coprire l'intero arco dei controlli e comunque l'inizio di ciascuna fase e subordinato alla presentazione del relativo piano. Il Responsabile del Contratto, acquisito il piano, ove ne ravvisi evidenti carenze ha facoltà di richiedere, prima dell'inizio dei controlli, adeguamento alle normative vigenti, fermo restando che L'Affidatario rimane l'unico responsabile della redazione del piano. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei controlli rispetto a quelle previste dal piano (o dai piani) di cui al presente articolo, o comunque dalle vigenti normative, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei controlli. Il piano o i piani dovranno essere predisposti con la finalità di coordinare ed ottimizzare le misure di sicurezza ed igiene dei lavoro da adottare durante l'intero svolgimento dell'appalto e devono prevedere:

- la descrizione delle attività;
- il numero di operatori di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di controllo e le relative attrezzature fisse e/o mobili;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che L'Affidatario intende mettere a disposizione degli operatori quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, etc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che L'Affidatario ritiene di impiegare negli impianti termici specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alle normative vigenti;
- i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere a disposizione del Responsabile del Contratto così pure L'Affidatario dovrà altresì fornire, a richiesta, le attrezzature ed apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle misurazioni effettuate;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei controlli da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano od i piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste od ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Affidatario dovrà portare a conoscenza del personale impiegato il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti.

ART. 28 - PROPRIETA' DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso.

Tutti i documenti, dichiarazioni analisi fumi, verbali di verifica e quant' altro prodotto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà del committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 29 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Nel caso in cui i tecnici appartenenti alla Ditta si rechino presso utenti non in possesso di un impianto termico così come definito dalla vigente normativa e pertanto non assoggettabile ad ispezione, la Ditta non potrà pretendere alcun pagamento per la verifica effettuata.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà potere di risoluzione del contratto, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- gravi e ripetuti inadempimenti o violazioni delle norme del presente capitolato;
- sospensione immotivata del servizio;
- in caso di cessione del contratto o subappalto senza approvazione della stazione appaltante;
- in caso di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.

In tali casi la Provincia sarà tenuta a corrispondere all'appaltatore soltanto l'importo relativo al servizio effettivamente prestato sino al giorno di risoluzione del contratto.

L'appaltatore sarà soggetto, a titolo di penale, alla perdita del deposito cauzionale.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 32 - APPLICAZIONE DI NORME

Per quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato, dovranno essere applicate le norme di cui alla legge n. 10/91 al DPR n. 412. del 26 Agosto 93; n. 551 del 21 Dicembre 99, D. L.vo 192/05, D. L.vo 311/06 e ss.mm.ii..